

OSSERVATORIO ESG

di Andrea Gasperini
Responsabile Area Sostenibilità

5 Novembre 2018 / 82

andrea.gasperini@aiaf.it

Consob è stata chiamata – già da quest'anno – a verificare l'adempimento da parte di 200 Enti di Interesse Pubblico Rilevanti (EIPR) che alla data del 31 Agosto hanno adempiuto agli obblighi di trasparenza derivanti dal Decreto Legislativo n. 254 del 2016 che ha recepito in Italia la Direttiva europea 2014/95/UE. Tale Direttiva si pone l'obiettivo di agevolare la comparabilità delle informazioni non finanziarie fornite dalle imprese sulle proprie politiche di sostenibilità, selezionate secondo un principio di rilevanza.

CONSOB: SELEZIONE E PARAMETRI DI VIGILANZA DELLE DNF

Selezione delle DNF sottoposte a controllo

Come previsto dall'articolo 6, comma 2, della [delibera n. 20267](#) "Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario" Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria e l'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro:

- a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal revisore incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;
- b) dei casi in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;
- c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;
- d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'articolo 89-quater del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria.

Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al articolo 6, comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota di soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

Nel primo esercizio di vigilanza sulle prime DNF, come indicato dalla professoressa [Anna Genovese](#), presidente vicario Consob, nel corso del convegno che si è tenuto a Roma in data 25 Ottobre "Finanza Sostenibile e responsabilità sociale d'impresa" non sono pervenute in Consob segnalazioni specifiche sulle DNF e non sono stati quindi utilizzati i tre parametri indicati nel Regolamento mentre si è fatto riferimento al parametro che valorizza gli elementi acquisiti nell'ambito delle verifiche sull'informazione finanziaria e si è ricorsi al criterio di estrazione casuale.

Parametri di controllo

L'articolo n. 1 della [delibera n. 20644](#) "Determinazione per l'anno 2018 dei parametri previsti dall'art. 6 del regolamento adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018" indica i parametri per l'individuazione dell'insieme dei soggetti le cui DNF verranno sottoposte a controllo, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento:

- a) con riferimento agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'articolo 89-quater del Regolamento Emittenti, l'insieme delle società è selezionato avuto riguardo al settore (finanziario o industriale) di appartenenza, al numero di società che hanno pubblicato la DNF per ciascun settore industriale e alle società che, per assetti produttivi e organizzativi prescelti, presentano DNF di maggior interesse per la vigilanza sinergica sull'informazione non finanziaria e finanziaria;
- b) un ulteriore insieme di emittenti è individuato, nell'ambito di tutte le categorie che hanno proceduto alla pubblicazione della DNF, secondo un criterio composito che tenga conto dei seguenti parametri:
 - categoria di appartenenza (società con azioni quotate, altro ente di interesse pubblico obbligato, soggetto che ha pubblicato la DNF ai sensi del Decreto in via volontaria);
 - settore di appartenenza (industriale, finanziario, servizi);
 - pubblicazione in passato di bilanci o rapporti di sostenibilità in via volontaria ovvero primo anno di pubblicazione di una rendicontazione non finanziaria.

Criterio di estrazione casuale

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento, il criterio per la selezione casuale è l'estrazione di un certo numero di soggetti fra quelli che, alla data della presente delibera, hanno pubblicato la DNF nelle modalità previste dal Regolamento e al netto delle società selezionate sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1, mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.